

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **263/1985** (ECLI:IT:COST:1985:263)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **05/11/1985**

Deposito del **08/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11138**

Atti decisi:

N. 263

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'ILOR) promossi con tre ordinanze emesse il 3 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia sui ricorsi proposti da Grisotto Antonio, Arduini Giuseppe e Stefanutti Franco, iscritte ai nn. 212, 213 e 214 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con tre ordinanze di identica motivazione emesse il 3 dicembre 1980, su ricorsi avverso l'iscrizione a ruolo dell'ILOR (proposti da A. Grisotto, G. Arduini e F. Stefanutti, titolari delle omonime ditte individuali esercenti attività, rispettivamente, di rappresentante di commercio, artigiano ferraio, commerciante) - la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha riproposto la questione - già esaminata ma, a suo avviso, non risolta dalla Corte nella precedente sentenza n. 42 del 1980 - di costituzionalità, in riferimento all'art. 53 Cost., degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, "in quanto il reddito di impresa viene assoggettato al tributo in modo automatico ed indiscriminato", senza prendere minimamente in considerazione la realtà economica dell'impresa in relazione ai fattori produttivi;

che, secondo il giudice a quo, proprio le premesse poste nella richiamata pronuncia n. 42/1980 implicherebbero, d'altra parte, la fondatezza anche della odierna impugnativa in quanto, una volta "assodato che il reddito di lavoro, sia esso subordinato od autonomo, non può essere assoggettato ad ILOR, (ne) segue che bisogna analizzare caso per caso i singoli redditi di impresa, al fine di determinare in concreto quale sia l'apporto del lavoro e/o del capitale nella formazione del reddito". E non si giustificerebbe perciò che, in via del tutto presuntiva, il reddito sia considerato: fino ai sei milioni, "di puro lavoro" (e perciò esente da tassazione); tra i 6 ed i 12 milioni "misto di lavoro e capitale" (dal che la deduzione ILOR del 50%); ed oltre i 12 milioni, "di puro capitale";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi, per l'identità stessa dell'oggetto, vanno riuniti al fine della decisione con unica pronuncia;

che effettivamente la questione sollevata dalla Commissione di Gorizia è diversa da quella a suo tempo esaminata nella citata sentenza n. 42/1980 e che ha condotto alla declaratoria di illegittimità degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 con riguardo alla tassazione ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili a quelli di impresa; dacché, in questo caso, le censure investono proprio l'imposizione dei redditi di impresa;

che, d'altra parte, la pronuncia ora richiesta alla Corte - nel senso di sostituire all'attuale sistema di articolazione per fasce del reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso per caso, delle singole componenti del reddito stesso, al fine dell'applicazione dell'ILOR e relative deduzioni - si risolve in un intervento normativo di tipo additivo, implicante, nell'ambito di soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.